



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53 DEL 12/03/2026

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2025

L'anno **2026**, addì **12** del mese di **marzo** alle ore **14:15**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. PIERO PII.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente da remoto
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Presente da remoto
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Presente da remoto
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. FABIO TOSCANO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO
Anno: 2026
Numero: 594

OGGETTO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2025

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

RICHIAMATE:

- la Legge 30.12.2020, n. 178, pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30.12.2020, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*;
- la Legge 30.12.2021 n. 234, pubblicata nella G.U. n. 310 del 31.12.2021 avente ad oggetto *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*;
- la legge 29.12.2022 n. 197, pubblicata nella G.U. n. 303 del 29.12.2022 avente ad oggetto *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*;
- la Legge 30.12.2023 n. 213, pubblicata nella G.U. n. 303 del 30.12.2023 avente ad oggetto *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"*;
- la Legge 30.12.2024 n. 207, pubblicata nella G.U. n. 305 del 31.12.2024 avente ad oggetto *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*;
- la Legge 30.12.2025 n. 199, pubblicata nella G.U. n. 301 del 30.12.2025 avente ad oggetto *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"*;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 03.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 05.12.2024, con la quale il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2025-2027, è stato presentato al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 in 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2025-2027;

PRESO ATTO che il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2025-2027 comprende:

- il piano triennale dei fabbisogni del personale 2025/2027 con rinvio al PIAO 2025-2027;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2025/2027;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 ed elenco annuale 2025;
- il programma triennale degli acquisti 2025/2027;
- il programma degli incarichi, consulenze e collaborazioni 2025/2027;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 03.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di bilancio per il triennio 2025/2027 ed i relativi documenti allegati;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 109 del 05.12.2024 con la quale è stato presentato al Consiglio Comunale il bilancio di previsione 2025/2027 ed i documenti allegati;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2025/2027 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 30.12.2024 esecutiva ai sensi di legge;

OSSERVATO che il bilancio di previsione 2025/2027 ha subito variazioni:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, di variazione agli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti alla data del 01.01.2025 e conseguentemente variazioni delle dotazioni di cassa 2025;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 65 del 18/02/2025 per il riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi di parte capitale 2024 esigibili nel 2025 relativi agli interventi in corso e della spesa di personale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24.02.2025, esecutiva ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 13.03.2025, esecutiva ai sensi di legge per il riaccertamento ordinario dei residui;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 27.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, ratificata con atto del Consiglio Comunale n. 20 in 29.04.2025, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 17.04.2025, esecutiva, di variazione alle dotazioni di cassa del 2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2025, esecutiva ai sensi di legge;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 04.06.2025, esecutiva ai sensi di legge;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.07.2025, esecutiva ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 01.09.2025, esecutiva ai sensi di legge, ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29.09.2025 esecutiva ai sensi di legge;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 10.09.2025, esecutiva ai sensi di legge;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 11.11.2025, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 28.02.2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione – parte economica - per il triennio 2025/2027 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 27.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 e successive variazioni;

VISTE

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 14.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 25.10.2025, esecutiva ai sensi di legge con la quale il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stato presentato al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stata presentata al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;

PRESO ATTO che il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 ed anche la sopradetta nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 comprendono:

- il piano triennale dei fabbisogni del personale 2026/2028 con rinvio al PIAO 2026-2028;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2026/2028;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed elenco annuale 2026;
- il programma triennale degli acquisti 2026/2028;
- il programma degli incarichi, consulenze e collaborazioni 2026/2028;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di bilancio di previsione 2026/2028 ed i relativi documenti allegati;

PREMESSO che il suddetto progetto di bilancio di previsione 2026/2028 con i relativi allegati è stato presentato all'Organo consiliare per consentirne l'approvazione entro i termini di legge e regolamentari mediante deposito presso la segreteria comunale con le modalità previste dall'art. 11, comma 2, del vigente regolamento di contabilità ed è stato anche presentato in Consiglio Comunale nella seduta dell'11 dicembre scorso nelle comunicazioni del Sindaco, argomento n. 2 posto all'ordine del giorno;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2026/2028 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge;

OSSERVATO che il bilancio di previsione 2026/2028 dalla sua approvazione fino alla data odierna ha subito variazioni approvate:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 06/02/2026, esecutiva ai sensi di legge ed in corso di ratificata da parte del Consiglio Comunale;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 18.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, di variazione agli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti alla data del 01.01.2026 e conseguentemente variazioni delle dotazioni di cassa 2026;
- con determinazione del Responsabile del Servizio 5 “Economico Finanziario e Patrimonio” n. 140 del 27.02.2026 n. 140 del 27.02.2026 per il riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi di parte capitale 2025 esigibili nel 2026 relativi agli interventi in corso e della spesa di personale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;

VISTA la Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) G.U. Serie Generale n. 302 del 30.12.2018 ed in particolare l'art. 1, commi 819 e seguenti relativi alla disciplina sui vincoli di finanza pubblica, come integrato dall'articolo 1, comma 785, della Legge 30.12.2024 n. 207;

VISTO l'art. 228, comma 3, del D.Lgs 267/2000 che dispone che l'ente locale, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione del mantenimento in tutto o in parte, dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

VISTO il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato dal citato D.Lgs 118/2011 in forma del quale “...(...) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione”;

VERIFICATO, altresì, quanto indicato al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, c.d. principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui che prevede che “... Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al solo fine di consentire una corretta imputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con

provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato.”

CONSIDERATO che:

- l'articolo 189 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che “1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non rimosse entro il termine dell'esercizio. 2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 3. Alla chiusura dell'esercizio le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie. 4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.”;
- l'articolo 190 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che:”1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. 2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.”;

VISTO il punto 9. del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il quale in merito alla gestione dei residui prevede che: “In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
 - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
 - d) i debiti insussistenti o prescritti;
 - e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
 - f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.
- [.....];

RICHIAMATO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria il quale al paragrafo 5.2 in merito alla spesa di personale stabilisce, tra l'altro, che “Le spese relative al trattamento

accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziati e impegnati in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo."

PREMESSO:

- che con determinazione n. 809 del 14/11/2025 è stata approvata la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2025 e con verbale n. 43 del 10/11/2025 l'Organo di revisione ne ha rilasciato parere favorevole;
- che l'Organo di revisione con proprio parere n. 44 del 24.11.2025 ha espresso parere favorevole sulla compatibilità degli oneri nell'ipotesi di accordo per il riparto delle risorse destinate al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2025 con i vincoli di bilancio e quelli di legge;
- che in data 27.11.2025 è stato sottoscritto definitivamente l'accordo per integrazioni al contratto decentrato per il personale dipendente per il triennio 2024/2026 sottoscritto in data 14.12.2023 e per il riparto delle risorse destinate al fondo delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2025;
- che con determinazione n. 889 del 09.12.2025 sono stati assunti impegni di spesa a seguito della sottoscrizione definitiva dell'accordo per il riparto del fondo per le risorse decentrate anno 2025;
- che le risorse di cui trattasi sono previste e finanziate nei capitoli relativi alla spesa di personale del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025;
- che parte di queste risorse sono già state impegnate e liquidate nel 2025 mentre altre verranno liquidate e pagate nell'esercizio 2026;

PRESO ATTO che:

- il punto 5.2 lettera b) dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 prevede che l'imputazione dell'impegno delle prestazioni di servizi e fornitura dei beni avvenga nell'esercizio in cui risulta completamente adempiuta la prestazione e che come chiarito al punto 6.1 del suddetto allegato 4/2 potrà essere mantenuto a residuo l'importo delle spese impegnate nell'esercizio le cui fatture pervengano nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è avvenuta nell'anno di riferimento (si veda anche FAQ n. 56 sito Arconet);
- i punti 5.2 ed i punti 5.4 sempre dell'allegato 4.2. prevedono la reimputazione di spese correnti tramite il fondo pluriennale vincolato parte corrente soltanto in quattro ipotesi:
 - a) per il salario accessorio per la spesa di personale, nel caso in cui sia stata sottoscritta l'intesa annuale;
 - b) le spese per conferimento di incarichi a legali esterni;
 - c) le spese finanziate con trasferimento correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa;
 - d) gli impegni di spesa che, a seguito di eventi verificatesi successivamente alla registrazione, risultano non più esigibili nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce - fatto sopravvenuto;

RILEVATO che il D.M. M.E.F. 01/03/2019 ha sostituito integralmente il § 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e che, in seguito, il D.M. M.E.F. 01/08/2019 ha apportato alcune ulteriori modifiche. In ogni caso la costituzione del fondo pluriennale vincolato parte c/capitale necessita della presenza contemporanea di quattro elementi:

- le entrate devono essere già accertate;
- le entrate devono essere vincolate, ovvero destinate al finanziamento di investimenti;
- le spese, finanziate dalle entrate già accertate, devono essere già impegnate;
- le spese devono essere esigibili in esercizi successivi a quello nel quale è accertata l'entrata che finanzia le spese;

PRESO ATTO che nel § 5.4 del suddetto principio contabile (e in particolare nel § 5.4.9) sono indicate delle novità per la costituzione del FPV per le spese non ancora impegnate per gli appalti dei lavori pubblici ed in particolare:

punto 5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione degli investimenti per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera II), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di per l'affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;*
- b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;*
- c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;*
- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.*

Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera. Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica del livello di progettazione successivo al minimo, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:

- nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;*
- nell'esercizio in cui è stato verificato il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l'esecuzione dell'intervento;*

- nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento della progettazione esecutiva dei livelli di progettazione successivi;
- nell'esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata, ecc.

Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;

- e) *entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento, comprese quelle previste dall'articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice.98 In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.*

Per procedura formalmente attivata si intende:

- a. *la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;*
- b. *la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 81, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, cui ha fatto seguito la trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 89 del medesimo d.lgs. n. 36 del 2023.;*
- c. *la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall'articolo 76 del d.lgs. n. 36 del 2023.*

PREMESSO:

- che l'art. 229 del D.Lgs 36/2023 ha previsto l'abrogazione di norme previgenti stabilendo però che le stesse continueranno ad applicarsi ai lavori avviati prima del 1 luglio 2023;
- della FAQ n.53 del 18 ottobre 2023 di Arconet che precisa “nelle more dell'adeguamento dei principi applicati al D.Lgs 36/2023, per le opere avviate applicando le norme del nuovo codice dei contratti, gli enti conservando il fondo pluriennale vincolato, secondo le modalità previste dal paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, adeguandolo alle novità del D.lgs n. 36/2023 che, con riferimento alla progettazione, richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività riguardanti la realizzazione delle opere.”;
- che l'art. 50 del D.Lgs 36/2023 ha elevato ad euro 150.000,00 la soglia per gli affidamenti diretti che prima era di euro 40.000,00, di fatto vietando nell'esercizio scorso per gli importi sotto euro 150.000,00 l'accantonamento al fondo pluriennale vincolato in applicazione della disciplina speciale di cui al suddetto paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO che il comma 660 dell'art. 1 della L. 30.12.2025 n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha integrato il paragrafo 5.4.9 del principio contabile 4/2 in materia di costituzione del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici inferiori a 150.000 euro prevedendo che per i contratti sottosoglia, ovvero i lavori pubblici inferiori a 150.000 euro, al fine di consentire al tempestiva realizzazione, le risorse accantonate nel F.P.V. per il finanziamento di spese non ancora impegnate sono interamente conservate nel F.P.V. determinato in sede di rendiconto a condizione che si siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva;

RILEVATO che la Commissione Arconet in data 9 gennaio 2026 ha precisato: *“Considerato che la Legge 199 del 2025 è entrata in vigore il 1° gennaio 2026 e che il riaccertamento ordinario dei residui verrà effettuato nel 2026, a legislazione vigente, si ritiene che in presenza dei presupposti previsti dalla normativa richiamata alla data del 31 dicembre 2025, sia possibile costituire il fondo pluriennale vincolato, quale eccezione, nelle more dell’impegno dell’investimento sottosoglia”;*

RILEVATO che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2025, i responsabili dei servizi hanno condotto un'approfondita analisi allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al D.Lgs 1189/2011 e ss.mm.ii. così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti dalla gestione competenza dell'esercizio 2025 e degli anni precedenti;

PRESO ATTO della necessità di procedere prima possibile al pagamento di parte del trattamento accessorio del personale dipendente e soprattutto all'affidamento di opere di spese in conto capitale del Servizio 6 “Lavori pubblici”;

RILEVATO che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, specifica che:

- la spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale;
- la quota del trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo viene destinata alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

CONSIDERATO, quindi, che si è reso necessario un riaccertamento parziale dei residui nell'esercizio in corso;

VISTE le determinazioni sotto specificate con le quali sono state approvate le ricognizioni dei residui attivi e passivi della spesa di personale e della parte investimenti del bilancio ai fini del riaccertamento parziale:

- n. 130 del 24.02.2026 Servizio 1 “Segreteria e Affari generali”;
- n. 135 del 24.02.2026 Servizio 2 “Polizia municipale”;
- n. 132 del 24.02.2026 Servizio 3 “Risorse umane e tributi”;
- n. 134 del 24.02.2026 Servizio 4 “Gestione del territorio”;
- n. 131 del 24.02.2026 Servizio 6 “Lavori pubblici”;
- n. 129 del 24.02.2026 Servizio 9 “Gare, contratti e manutenzioni”;

DATO ATTO che da tali verifiche è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2025 il cui dettaglio è elencato negli allegati “A” e “B” della suddetta determinazione;

PRESO ATTO che in base ai principi contabili non è necessaria la costituzione o l'incremento del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi contestualmente entrate e spese correlate;

ACCERTATO che in tale ipotesi si tratta di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni e che, in caso di re-imputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'anno successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato;

PRESO ATTO che con determinazione n. 140 del 27.02.2026 del Responsabile del Servizio 5 “Economico Finanziario e Patrimonio” è stato approvato il riaccertamento parziale dei residui attivi

e passivi relativi alla spesa di personale e della parte investimenti del bilancio dell'esercizio finanziario 2025, approvate le variazioni agli stanziamenti di competenza del bilancio 2025/2027, esercizio 2025 e del bilancio 2026/2028, esercizio 2026, proceduto alla reimputazione delle entrate e delle spese all'esercizio 2026 e determinato il fondo pluriennale vincolato al 1 gennaio 2026 parte corrente di euro 424.578,81 e parte in conto capitale di euro 3.764.129,27, come evidenziato nel seguente prospetto:

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2026
Residui passivi reimputati	424.578,81
Differenza = FPV	424.578,81
PARTE INVESTIMENTI	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2026
Residui passivi reimputati	4.487.837,52
Residui attivi reimputati	723.708,25
Differenza = FPV	3.764.129,27

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dei Responsabili dei Servizi dell'Ente con le quali sono state approvate le ricognizioni dei residui attivi e passivi ai fini del riaccertamento ordinario, esercizio finanziario 2025:

- n. 168 del 06.03.2026 Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio";
- n. 175 del 10.03.2026 Servizio 3 "Risorse umane e Tributi";
- n. 176 del 10.03.2026 Servizio 9 "Gare, Ambiente e servizi diversi"
- n. 181 del 10.03.2026 Servizio 1 "Segreteria, Affari generali, Cultura, Istruzione e Servizi aggiuntivi di carattere strategico";
- n. 186 del 11.03.2026 Servizio 2 "Polizia municipale";
- n. 182 del 10.03.2026 Servizio 4 "Gestione del territorio";
- n. 179 del 10.03.2026 Servizio 6 "Lavori pubblici" ;
- n. 180 del 10.03.2026 Servizio 7 "Sportello polifunzionale";
- n. 184 del 10.03.2026 Servizio 8 "SUAP, Sport e Turismo;

DATO ATTO che da tali verifiche è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2025 il cui dettaglio è elencato negli allegati "A" e "B" della presente deliberazione;

RILEVATO che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento complessivo dei residui passivi e attivi, quindi tenendo conto anche del già approvato riaccertamento parziale con determinazione n. 140/2026, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, risulta determinato come segue:

PARTE CORRENTE	Importo attuale	FPV	Riaccertamento e reimputazioni al 2026	Importo finale	FPV
Residui passivi reimputati	424.578,81		245.436,26	670.015,07	
Residui attivi reimputati	0,00		131.908,84	131.908,84	

Differenza = FPV	424.578,81	113.527,42	538.106,23
PARTE INVESTIMENTI	Importo attuale FPV	Riaccertamento e reimputazioni al 2026	Importo finale FPV
Residui passivi reimputati	4.487.837,52	0,00	4.487.837,52
Residui attivi reimputati	723.708,25	0,00	723.708,25
Differenza = FPV	3.764.129,27	0,00	3.764.129,27

RILEVATO in base ai principi contabili che nel caso in cui sia necessario procedere alla reimputazione di residui passivi occorre:

- effettuare una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione al fine di incrementare gli stanziamenti cui le spese sono imputate;
- trasferire all'esercizio di re-imputazione anche la "copertura" che l'impegno aveva nell'esercizio in cui era inizialmente imputato. A tal fine normalmente si utilizza il fondo pluriennale vincolato;

CONSIDERATO che le reimputazioni di cui sopra, comportano anche variazioni al bilancio di previsione 2026/2028 consistenti nella reimputazione di entrate e uscite e nell'iscrizione del fondo pluriennale vincolato, nella parte entrata del bilancio, come da prospetti allegati al presente atto sotto la lettera "C" variazioni esercizio 2025 e sotto la lettera "D" variazioni esercizio 2026, per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto necessario procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi mediante il loro riaccertamento e reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del fondo pluriennale vincolato, nonché all'adozione delle conseguenti variazioni di bilancio;

RILEVATO che le variazioni complessive per esigibilità del riaccertamento ordinario dei residui esercizio 2025 comportano le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026:

- Maggiore F.P.V. di entrata parte corrente al 01.01.2026 per complessivi euro 538.106,23;
- Reiscrizioni contestuali entrate e spese correnti al 01.01.2026 per complessivi euro 131.908,84;
- Maggiori stanziamenti di spesa corrente e relativi impegni, per complessivi euro 670.015,07
- Maggiore F.P.V. di entrata parte c/capitale al 01.01.2026 per complessivi euro 3.764.129,27;
- Reiscrizioni contestuali entrate e spese in c/capitale al 01.01.2026 per complessivi euro 723.708,25;
- Maggiori stanziamenti di spesa c/capitale e relativi impegni, per complessivi euro 4.487.837,52;

come risulta dal seguente prospetto:

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2026
Residui passivi reimputati	670.015,07
Residui attivi reimputati	131.908,84
Differenza = FPV	538.106,23
PARTE INVESTIMENTI	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2026

Residui passivi reimputati	4.487.837,52
Residui attivi reimputati	723.708,25
Differenza = FPV	3.764.129,27

VISTE inoltre le comunicazioni allegate alle suddette determinazioni dirigenziali nelle quali ciascun responsabile di servizio individua i residui attivi e passivi da mantenere in bilancio, verificando l'effettiva sussistenza di un titolo giuridico che ne comporti la certezza e l'esigibilità ai sensi del D.Lgs n.118/2011;

DATO ATTO che in seguito a ordinarie attività gestionali di consuntivo 2025, alle suddette variazioni di esigibilità ed alle analisi effettuate da ogni responsabile dei area/servizio sono stati conservati residui attivi e passivi rispettivamente per complessivi euro 20.930.152,11 ed euro 4.787.064,78 riportati negli allegati "H" ed "I" della presente deliberazione;

PRESO ATTO che il presente riaccertamento comprende anche contributi PNRR dove l'erogazione dei fondi avviene per obiettivi e non attraverso la certificazione della spesa e dove sono stati assunti impegni di spesa si procede attraverso la reimputazione contestuale di entrata e spesa e per la parte non impegnata attraverso la reiscrizione in bilancio dei relativi stanziamenti di entrata e spesa;

PREMESSO che è necessario prevedere in entrata ed uscita del bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026, anche i contributi dello Stato P.N.R.R. concessi e che non sono stati impegnati nel corso del 2025, ai sensi dell'art. 3, comma 4, ottavo periodo D.Lgs 118/2011 ed art. 175, c. 5, 5-bis lettera e) D.Lgs 267/2000;

ACCERTATA la competenza dell'Organo esecutivo per la reiscrizione in bilancio degli stanziamenti di entrata e spesa di contributi PNRR "Lump Sum" per la parte non impegnata nel 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, c. 4, ottavo periodo del D.Lgs 118/2011 che cita *"Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente"* e dall'art. 175, c. 5-bis, lettera e del D.Lgs 267/2000

RITENUTO, pertanto, necessario per quanto sopra esposto procedere al riaccertamento ordinario dei residui nonché all'adozione delle conseguenti variazioni di bilancio 2026, come da seguenti allegati:

- Allegato "A", elenco variazioni accertamenti per esigibilità, anno 2025;
- Allegato "B", elenco variazioni impegni per esigibilità, anno 2025;
- Allegato "C", elenco variazioni di bilancio competenza (per esigibilità), anno 2025;
- Allegato "D", elenco variazioni di bilancio competenza (per esigibilità), anno 2026;
- Allegato "E", elenco variazioni al P.E.G. 2025;
- Allegato "F" elenco variazioni al P.E.G. 2026;
- Allegato "G" prospetto equilibri di bilancio 2026/2028;

OSSERVATO che una delle novità più importanti della Legge 30.12.2018, n. 145, articolo 1 commi da 819 a 826, è rappresentata dalla cancellazione del "pareggio di bilancio" minato alle basi dalle sentenze n. 247/2017 e 101/2018 della Corte Costituzionale;

PRESO ATTO che dal 2019, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, commi da 819 a 826 della L. 30.12.2018, n. 145, per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica gli enti saranno considerati in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come certificato dal prospetto accluso al rendiconto della gestione, allegato 10 al D.Lgs 118/2011. Quest'ultimo include il risultato

di amministrazione (indipendentemente dal fatto che sia applicato per investimenti o spese correnti non ripetitive) che le accensioni di prestiti - elementi sui cui la Corte Costituzionale è intervenuta - e negli equilibri di bilancio entra pienamente il fondo pluriennale vincolato, indipendentemente dal fatto che sia alimentato o meno da debito;

RILEVATO che dal 2025 l'art. 1, comma 785, della Legge 30.12.2024, n. 207 esplicita la definizione dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, come un "saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria", comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio, come certificato dal prospetto accluso al rendiconto della gestione, allegato 10 al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri del bilancio ai sensi degli art. 162 e 1717 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall' Organo di Revisione ai sensi dell'art.239 del D. Lgs. 267/2000 e come prescritto al punto 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, rilasciato in data 21.03.2022 ed allegato al presente atto sotto la lettera "N" per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali -, il parere favorevole del Responsabile del Servizio 5 "Economico, Finanziario e Patrimonio" in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e quello favorevole in ordine alla regolarità contabile;

A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che l'operazione di riaccertamento parziale dei residui approvata con determinazione n. 140 del 27.02.2026 del Responsabile del Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio" è ricompresa nell'attività complessiva di riaccertamento ordinario dei residui che confluirà e troverà specifica evidenza nel rendiconto della gestione dell'esercizio 2025;
2. per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate, di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. relative al consuntivo 2025, che comprende anche il riaccertamento parziale approvato con determinazione n. 140 del 27.02.2026 del Responsabile del Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio", come risulta dagli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: allegato A - Variazioni accertamenti per esigibilità, anno 2025 - allegato B - Variazioni impegni per esigibilità anno 2025;
3. di determinare il fondo pluriennale vincolato complessivo al 1° gennaio 2026, da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2026 del bilancio di previsione 2026/2028, distintamente per la parte

corrente e per la parte in conto capitale in un valore complessivo rispettivamente di euro 538.106,23 e di euro 3.764.129,27 così determinati:

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2026
Residui passivi reimputati	670.015,07
Residui attivi reimputati	131.908,84
Differenza = FPV	538.106,23
PARTE INVESTIMENTI	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2026
Residui passivi reimputati	4.487.837,52
Residui attivi reimputati	723.708,25
Differenza = FPV	3.764.129,27

4. di approvare le variazioni degli stanziamenti di competenza del bilancio 2025/2027, esercizio 2025, come risultanti dai prospetti del riaccertamento parziale ordinario dei residui, allegato C - Variazioni di bilancio per riaccertamento anno 2025;
5. di approvare le variazioni degli stanziamenti di competenza del bilancio 2026/2028, esercizio 2026, come risultanti dai prospetti del riaccertamento ordinario dei residui, allegato D – Variazioni di bilancio per riaccertamento anno 2025;
6. di eliminare e residui attivi e passivi riportati negli allegati L) e M) per i motivi indicati nell'allegato stesso e nelle determinazioni dei responsabili dei servizi in premessa richiamate;
7. di dare mandato al Responsabile del Servizio 5 “Economico Finanziario” di procedere con il presente atto al reimpegno delle spese reimputate all'esercizio 2026 ed al riaccertamento delle entrate imputate all'esercizio 2026;
8. di dare atto che l'importo dei residui attivi iniziali al 01.01.2026 è di euro 20.930.152,11 mentre quello dei residui passivi iniziali al 01.01.2026 è di euro 4.787.064,78, come evidenziato negli allegati “H” ed “I” del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto che a seguito delle presenti variazioni di bilancio il prospetto degli equilibri di bilancio di previsione 2026/2028 è quello risultante nell'allegato “G” alla presente determinazione;
10. di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2026/2028 sono in linea con i vincoli di finanza pubblica introdotti dalla Legge 145/2018 ed integrati dal comma 785 dell'articolo 1 della L. 207/2024;
11. stante l'urgenza, con votazione separata ed all'unanimità, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 18.089.2000, n, 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABIO TOSCANO